



Camera di Commercio
Perugia

CCIAA di Perugia
INTERNO-16/05/201213:42-0010936-3.1...



26785879

DIRETTIVA DEL SEGRETARIO GENERALE N. 6 DEL 16.05.2012

OGGETTO: Disposizioni in caso di errata determinazione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria su pratiche telematiche.

IL SEGRETARIO GENERALE

- visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17.06.2010 sugli importi dei diritti di segreteria da versare per l'inoltro delle diverse tipologie di pratiche telematiche;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 sulla disciplina dell'imposta di bollo;
- visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 avente ad oggetto "Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica";
- considerato che, in base ai Decreti citati, le pratiche inviate telematicamente al Registro delle Imprese, contenenti denunce o domande di iscrizione o deposito, sono soggette ad imposta di bollo e a diritti di segreteria differenti in funzione del tipo di adempimento;
- riscontrate alcune criticità nella gestione delle richieste di rimborso di diritti di segreteria o bolli erroneamente versati dall'utente al momento della protocollazione automatica della denuncia;
- considerata la necessità di dettare una disciplina in materia

dispone

che l'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio di Perugia adotti la seguente procedura nei casi di errata determinazione dell'ammontare dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria da parte del soggetto presentatore di istanze, denunce, depositi mediante la procedura telematica:

IMPOSTA DI BOLLO



- l'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce che i funzionari pubblici che ricevono documentazione non in regola con le disposizioni del Decreto (ovvero con bollo omesso o versato in misura insufficiente) non possono rifiutarsi di ricevere il deposito, ma sono tenuti ad inviare la documentazione - anche in copia - entro trenta giorni dalla data di ricevimento alla Agenzia delle Entrate per la successiva regolarizzazione. L'art. 31 del D.P.R. sopra citato precisa che la regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato recentemente che le disposizioni contenute nel Testo Unico sono chiare e perentorie, e ha inoltre precisato che "analogo discorso deve parimenti valere con riguardo alle somme erroneamente versate in eccesso". A tale proposito, infatti, l'art. 37 dispone che la domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Tutto ciò premesso, si evince che l'Ufficio del Registro delle Imprese, una volta acquisita la pratica telematica, in caso di applicazione di bollo in documenti che per legge ne sono esenti ovvero di versamento di importi eccedenti la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, oppure insufficienti, non è legittimato ad effettuare interventi correttivi sui valori impostati dall'utente, né a titolo di rimborso né di integrazione, neppure su espressa autorizzazione dell'interessato.

Quindi:

- in tutti i casi in cui l'imposta di bollo dovuta per la domanda al Registro Imprese non sia stata assolta o lo sia stata in maniera insufficiente la pratica sarà evasa e il Registro Imprese segnalerà l'omissione all'Agenzia delle Entrate;

- in tutti i casi in cui l'imposta di bollo assolta non sia in realtà dovuta, o sia superiore a quella dovuta, la pratica sarà evasa e l'eventuale rimborso potrà essere richiesto esclusivamente alla competente Agenzia delle Entrate.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Qualora risulti un pagamento in eccesso, la pratica comunque sarà evasa e l'utente potrà richiederne il rimborso alla Camera di Commercio mediante presentazione di apposita istanza.



Sarà, quindi, onere di chi compila e spedisce la pratica, controllare attentamente sul sito internet della Camera di Commercio www.pg.camcom.gov.it gli importi esatti dei diritti da pagare. È, infatti, riportato integralmente il testo del D.M. sui diritti di segreteria e le relative note esplicative, e, nelle guide, è riportato l'importo dovuto per ogni tipologia di pratica.

L'istanza potrà essere presentata dal titolare, legale rappresentante, notaio obbligato, indicando i riferimenti della pratica, la somma versata in eccedenza e lo strumento di rimborso prescelto (bonifico o assegno), con le seguenti modalità:

- posta elettronica certificata (registro.imprese@pg.legalmail.camcom.it)
- posta elettronica (registro.imprese@pg.camcom.it)
- agli sportelli del registro imprese.

L'operatore del Registro delle Imprese provvederà quindi a rigenerare la ricevuta del protocollo applicando i diritti effettivamente dovuti.

Qualora invece il funzionario addetto all'istruttoria riscontri un diritto di segreteria mancante ovvero incompleto, se il conto telematico dell'utente è sufficiente, preleverà l'importo corretto e darà notizia del prelievo all'utente mediante messaggio di posta elettronica; nel caso invece in cui il conto telematico non sia sufficiente, richiederà all'utente l'integrazione mediante l'attuale funzione di "gestione correzione importi" e procederà alla evasione della pratica solo a regolarizzazione avvenuta.

Il Responsabile del servizio Registro Imprese è incaricato di comunicare il contenuto della presente Direttiva agli Ordini Professionali e alle Associazioni di categoria al fine di darne diffusione tra i loro iscritti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Mario Pera)